

MODELLO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA**Premesso che:**

-la Legge regionale 71/2017 disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 14.07.2014 come modificata dalla Deliberazione Giunta Regionale 734/2017 approva i criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 a favore delle imprese di informazione definite all'articolo 2 della stessa;

-il Regolamento (CE) n. 2023/2831 della Commissione che disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

-il Reg. (CE) n.651/2014 (GBER) dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art 107 e 108 del trattato;

- Vista la DGR n. 1104 del 14/10/2024 "Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 34/2013 "Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione". Approvazione criteri e modalità. " che approva i criteri e le modalità del bando per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 34/2013 art. 4 a favore delle imprese di informazione come definite all'art. 2 di detta legge, di cui all'Allegato 1) alla medesima Delibera e relativi allegati A, A bis, A ter, B, C, D, E, F, G;

- Visto che le attività connesse alla gestione operativa del Bando sono ricomprese nel Piano delle attività 2024-2026 di Sviluppo Toscana S.p.a approvato con DGR n. 721/2024 "Sviluppo Toscana s.p.a: aggiornamento delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026 e del valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale. L.r. 28/2008, art 3 bis, comma 2 lett.c", e considerato che Sviluppo Toscana provvede alla gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana;

- Visto il D.D. n.26331 del 25-11-2024 che approva il bando contenente le procedure e le modalità per la concessione di contributi alle imprese ai sensi della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34;

- Visto il DD n. _____ del _____ approva le graduatorie "_____"

- Viste le modalità di concessione e di revoca delle agevolazioni finanziarie di cui al Decreto Dirigenziale n.26331 del 25-11-2024 secondo le previsioni del Bando sopraccitato, nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;

- Visto che il sopraccitato D.D. n.26331 del 25-11-2024 di approvazione del Bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;

- Visto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA (Organismo Intermedio) come da Convenzione Quadro sottoscritta da Regione Toscana e Sviluppo Toscana in data 28 febbraio 2023 "prot. AOOGR / AD Prot. 0325967 del 05/07/2023";

• il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto "Bando Informazione" di cui al Bando approvato con D.D. n.26331 del 25-11-2024 pari a

complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del ha richiesto a Sviluppo Toscana (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro ();

- ai sensi del Bando sopraccitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....), pari al 40,00 % dell'aiuto concesso, oltre interessi e spese di recupero;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

.....nato a.....
il
.....nato a.....
il

nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito

denominata "Ente garantito"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, maggiorato del 10% quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al , con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell' "Ente garantito". Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento che sarà trasmesso dall'Organismo Intermedio.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure

concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n.41:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società") Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società

(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma